



COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 25 Febbraio 2019

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Disposizioni generali.

Il Comune di Pavia, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto, promuove lo sviluppo di ogni forma associativa che persegua finalità riconosciute di interesse locale tra queste promuove la libera costituzione dei “Comitati di Quartiere” quali organismi consultivi su base territoriale.

Il presente regolamento disciplina l’istituzione, le funzioni, l’organizzazione e le prerogative dei Comitati di Quartiere.

I Comitati si fondano sull’attività resa volontariamente dai cittadini/e ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale e del presente regolamento.

Il Comune riconosce ai Comitati di Quartiere il ruolo di promozione e di partecipazione attiva della comunità.

Tutte le funzioni individuate all’interno del Comitato rappresentano attività di servizio a favore del Quartiere.

Art. 2 Democrazia partecipata

Al fine di favorire la democrazia partecipata tra i cittadini del Quartiere, l’Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare la presenza del Sindaco e/o Assessori in occasione di incontri e assemblee promossi dai Comitati di Quartiere su argomenti di interesse pubblico e con la presenza di funzionari comunali qualora sia ritenuto necessario.

Articolo 3 – I Quartieri: denominazione e territorio.

Il presente Regolamento prevede l’istituzione dei seguenti Comitati di Quartiere:

1. Pavia Storica;
2. Pavia Est;
3. Pavia Nord Est;
4. Pavia Nord;
5. Pavia Ovest;

La delimitazione territoriale di ciascun Comitato è indicata nell’allegato A); ogni successiva modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentiti i Comitati di Quartiere interessati, tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed omogeneità territoriale.

Articolo 4 – Funzioni

I Comitati di Quartiere, sostenendo l'impegno civile, promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica attraverso:

- la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- il coinvolgimento di tutti gli enti, le associazioni e i gruppi d'interesse collettivo presenti ed operanti nel quartiere;
- l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere con la funzione di raccogliere e farsi interpreti dei bisogni e delle proposte scaturenti dal proprio territorio;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- la collaborazione con il sistema di protezione civile;
- la individuazione e la segnalazione di casi di grave indigenza;

Articolo 5 – Prerogative

I Comitati di Quartiere hanno:

- facoltà di presentare all'Amministrazione Comunale istanze, richieste e suggerimenti su questioni di interesse della comunità che rappresentano;
- diritto ad ottenere motivata risposta alle proposte, richieste, istanze presentate alla Amministrazione Comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente;
- diritto a ricevere, entro gli stessi termini previsti per i Consiglieri Comunali, copia degli avvisi di convocazione dei Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari;
- diritto ad ottenere uno specifico spazio informativo all'interno dell'eventuale periodico e del sito internet comunale e in ogni caso dei canali informativi comunali;
- facoltà di realizzare un proprio strumento di comunicazione mediatica;

Ai Comitati di Quartiere ed ai relativi organi non compete la gestione diretta di servizi né l'esercizio di funzioni amministrative delegate.

L'Amministrazione Comunale consulta preventivamente i Comitati di Quartiere nella fase di elaborazione dei seguenti atti e provvedimenti:

- a) pianificazione urbanistica
- b) gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente sia in ragione di concessione.
- c) progettazione di opere pubbliche
- d) definizione del sistema di mobilità
- e) proposte di bilancio partecipativo

I Comitati di Quartiere potranno esprimersi inoltre su ogni altro argomento in ordine al quale l'Amministrazione Comunale faccia richiesta. I tempi di espressione del parere, comunque non vincolante, saranno stabiliti dal Comune.

Articolo 6 - Diritto di adesione

Possono aderire al Comitato e pertanto partecipare all'Assemblea:

- coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età purché siano residenti nel Quartiere ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pavia

Per la valida costituzione di ogni Comitato è necessario un numero minimo di aderenti pari a 150. L'adesione all'Assemblea seguirà l'emanazione di specifici avvisi pubblici che conterranno indicazioni anche in ordine ai tempi ed alle modalità attraverso i quali manifestare l'adesione medesima. L'emanazione di tali avvisi sarà curata dall'Amministrazione Comunale.

L'U.O.I. Decentramento e Partecipazione predispone il manifesto contenente i requisiti e le modalità per l'adesione ai Comitati di Quartiere e ad assicurarne la sua massima diffusione mediante affissione in tutto l'ambito territoriale comunale.

TITOLO II GLI ORGANI

Articolo 7 – Organi

Sono organi del Comitato di Quartiere:

- l'Assemblea di Quartiere
- il Consiglio
- il Coordinatore/la Coordinatrice
- il vice Coordinatore/la vice Coordinatrice
- il/la consigliere Segretario/a

Tutte le cariche si esercitano su base volontaria e non prevedono la corresponsione di indennità di carica, gettoni di presenza o di altro tipo di emolumento, né di rimborsi spese.

Essi hanno sede nel territorio del Quartiere. Tutte le attività degli organi di decentramento sono ispirate al principio della massima informazione e pubblicità. Le riunioni degli organi sono di norma pubbliche.

Articolo 8 – L'Assemblea di Quartiere

L'Assemblea è composta dai cittadini aderenti al Comitato.

L'Assemblea viene convocata dal Coordinatore ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o il Consiglio del Comitato di quartiere (su richiesta di almeno 7 componenti) oppure almeno il 25% degli aderenti al Comitato stesso per iscritto ed in ogni caso almeno due volte l'anno, di norma entro il mese di Novembre per il resoconto dell'attività svolta e ad Aprile per recepire esigenze, raccogliere richieste e formulare proposte sulle problematiche del territorio.

L'assemblea elegge il Consiglio tra i suoi componenti.

La partecipazione all'Assemblea è aperta a tutti i cittadini. Possiedono diritto di voto coloro che hanno aderito al comitato.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di diritto ai sensi del presente articolo, mentre in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti.

Articolo 9 – Il Consiglio

Il Consiglio esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini/e del Quartiere, e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.

Il Consiglio assicura la partecipazione democratica dei cittadini/e alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio.

Il Consiglio può organizzare le proprie attività promuovendo la costituzione di commissioni di lavoro aperte alla partecipazione delle realtà sociali, economiche, di promozione culturale e sportiva, presenti sul territorio di riferimento.

La convocazione del consiglio spetta:

- al Coordinatore/Coordinatrice del Consiglio;
- ad almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti, il Coordinatore/la Coordinatrice ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

Il seggio che rimanga vacante nel periodo di durata del Consiglio è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti.

L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è formulato dal Coordinatore/dalla Coordinatrice, rispettando le richieste scritte pervenutegli/le e l'eventuale priorità indicatagli/le dai richiedenti.

L'ordine del giorno deve indicare gli argomenti che devono essere trattati, elencandoli progressivamente.

Il Consiglio definisce autonomamente le modalità di convocazione nonché di funzionamento, prevedendo tuttavia di riunire l'organismo con una frequenza non inferiore al bimestre, pena la decadenza del Consiglio di Quartiere.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Coordinatore/della Coordinatrice o, in caso di sua assenza od impedimento, del Vice Coordinatore/Coordinatrice; in prima e in seconda convocazione è rispettivamente necessaria la presenza della metà o di un terzo degli altri componenti del Consiglio.

Della convocazione e dell'ordine del giorno deve essere data notizia ai cittadini con idonei mezzi di informazione.

Il Consiglio può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale. Le sedute del Consiglio sono di norma pubbliche.

Alle sedute del Consiglio possono essere invitati, con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.

Due o più Consigli possono riunirsi in seduta congiunta.

La seduta è presieduta dal Coordinatore/dalla Coordinatrice del Consiglio del quartiere sul cui territorio si svolge la seduta.

In prima convocazione, essa è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti complessivamente assegnati ai Consigli che si riuniscono congiuntamente e, in ogni caso, se partecipa la maggioranza dei componenti di ciascun Consiglio.

In seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti di ciascun Consiglio.

Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute si applicano le norme previste dal presente regolamento.

I processi verbali sono, di norma, redatti e custoditi a cura del Segretario/a del Comitato sul cui territorio si svolge la seduta.

Può organizzare la propria attività promuovendo la costituzione di commissioni di lavoro su tematiche specifiche di interesse collettivo aperte alla partecipazione delle realtà sociali, economiche, di promozione culturale e sportiva presenti sul territorio di riferimento.

Articolo 10 – Il Coordinatore/La Coordinatrice

Il Coordinatore/la Coordinatrice del Consiglio:

- a) rappresenta il quartiere;
- b) convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea di Quartiere;
- c) tutela le prerogative dei componenti del Consiglio garantendone l'esercizio delle funzioni;
- e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Consigli degli altri Comitati;
- f) attua le decisioni assunte

Il Coordinatore/la Coordinatrice è coadiuvato/a da un Vice Coordinatore/Coordinatrice, che lo/la sostituisce in caso di assenza e/o impedimento ed in assenza di questo dal consigliere con il maggior numero di preferenze. Il Coordinatore/la Coordinatrice è, inoltre, assistito dal Segretario/a che ha il compito di redigere le convocazioni ed i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea di Quartiere, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

Il Coordinatore/la Coordinatrice, eletto/a con le procedure di cui al successivo art. 19, dura in carica tre anni.

Qualora tale ruolo rimanga vacante nel periodo di durata del Consiglio il Coordinatore viene individuato con le procedure previste dall'art.19 del presente Regolamento.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Coordinatore/Coordinatrice non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile.

TITOLO III

SISTEMA ELETTORALE

Articolo 11 – Composizione del Consiglio

Il Consiglio è composto da 11 membri

Articolo 12 – Durata in carica del Consiglio

Il Consiglio dura in carica tre anni che decorrono dalla data di ratifica dell'esito delle votazioni.

Articolo 13 – Elettorato attivo

Sono elettori/elettrici tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pavia che hanno chiesto

di aderire al Comitato di Quartiere (art.6)

L'elenco degli elettori e delle elettrici ed il suo aggiornamento a norma del presente articolo è tenuto a cura del competente U.O.I. Decentramento e Partecipazione.

Articolo 14 – Elettorato passivo

Sono eleggibili nel Consiglio tutti i cittadini/le cittadine di cui al precedente art.13, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art.15.

Nessuno può essere eletto in più di un Consiglio di Comitato di Quartiere.

Articolo 15 - Ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio:

- i Parlamentari;
- il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;
- gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
- i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223.
- Coloro che rientrano nelle cause di ineleggibilità di cui all'art.60 del Dlgs 267/2000.

Sono incompatibili alla carica coloro che rientrano nelle cause di incompatibilità di cui all'art.63 del Dlgs 267/2000, tali non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Articolo 16 – Presentazione delle candidature e lo svolgimento delle votazioni

Può candidarsi al Consiglio qualsiasi membro aderente al Comitato, le modalità della presentazione alle candidature vengono previste dall'U.O.I. Decentramento e Partecipazione.

La presentazione delle candidature deve essere fatta, dalle ore 9 alle ore 20 del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, all'U.O.I. Decentramento e Partecipazione ai fini della verifica della conformità delle stesse alle prescrizioni del presente regolamento.

All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato/a deve dichiarare di non aver presentato la candidatura in altro Consiglio.

Il Sindaco costituisce la Commissione per l'elezione dei Comitati di Quartiere, composta dal Segretario Generale che ne assume la presidenza, da due componenti da lui stesso designati tra i dipendenti del Comune oltrechè da due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare. La predetta Commissione ha il compito di sovrintendere a tutte le procedure e a tutti gli adempimenti connessi all'elezione dei Comitati di Quartiere.

Il responsabile dell'Ufficio Elettorale o suo delegato assume le funzioni di Segretario.

Viene formulata un'unica lista composta dai candidati in ordine di presentazione della candidatura.

Articolo 17 – Il seggio elettorale

La composizione del seggio elettorale, l'allestimento dei seggi, la stampa delle schede e la fornitura di tutto il materiale necessario sono a carico della Commissione per l'elezione dei Comitati di Quartiere.

Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio.

Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore. Il certificato medico, attestante l'impedimento è rilasciato dal medico di famiglia. L'elettore/elettrice può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, uno deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altro un candidato di genere femminile.

Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura dei seggi. Compiuto lo scrutinio il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale, che deve essere firmato da tutti i componenti il seggio elettorale.

Il verbale, le liste usate per la votazione, le schede non votate e le schede votate, in plichi separati, vanno rimessi alla Commissione per l'elezione dei Comitati di Quartiere per la predisposizione, entro il termine di trenta giorni, della ratifica.

Articolo 18 – Elezione Consiglio Comitati di Quartiere

Sono dichiarati eletti i/le candidati/e che hanno ricevuto il maggior numero di voti disponendoli in una graduatoria decrescente fino alla concorrenza del numero dei componenti il Consiglio assegnati al Quartiere. In caso di parità viene eletto il più anziano/la più anziana di età.

L'elezione è ritenuta valida se partecipa alle elezioni almeno il 10% degli aventi diritto e se viene eletto un numero di candidati pari alla maggioranza del numero dei componenti il Consiglio, in caso contrario si procede a rinnovare la procedura elettorale.

Articolo 19 – Insediamento

Il Consiglio, eletto ai sensi degli articoli precedenti, si riunisce tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla data di ratifica.

La prima seduta è convocata e presieduta dal/dalla componente che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti fra gli eletti, dal più anziano di età sotto l'assistenza del responsabile dell'ufficio comunale competente per il Decentramento.

Nella prima seduta, il Consiglio procede alla individuazione del Coordinatore.

E' eletto Coordinatore il candidato/a al Consiglio che ha conseguito il maggior numero di voti validi o a parità di voti fra gli eletti il più anziano di età.

In caso di rinuncia espressa dell'avente diritto è eletto Presidente il componente che segue immediatamente nel numero dei voti ottenuti.

Il Coordinatore/la Coordinatrice resta in carica per la durata del mandato del Consiglio del Comitato di Quartiere. Qualora rassegni le proprie dimissioni lo sostituirà il componente che segue immediatamente nel numero dei voti ottenuti.

Successivamente si procede ad individuare il Vicecoordinatore/Vicecoordinatrice. E' eletto Vicecoordinatore/Vicecoordinatrice il candidato/a al Consiglio che ha conseguito il secondo maggior numero di voti validi o a parità di voti fra gli eletti il più anziano di età.

In caso di rinuncia espressa dell'avente diritto è eletto Vicecoordinatore/Vicecoordinatrice il componente che segue immediatamente nel numero dei voti ottenuti.

Il Vicecoordinatore/la Vicecoordinatrice resta in carica per la durata del mandato del Consiglio del Comitato di Quartiere. Qualora rassegni le proprie dimissioni lo sostituirà il componente che segue immediatamente nel numero dei voti ottenuti.

I Consiglieri possono presentare mozione di sfiducia motivata nei confronti del Coordinatore e/o del Vicecoordinatore che può essere revocato nel caso in cui la maggioranza qualificata del Consiglio (2/3) si esprima in tal senso approvando la sfiducia.

Nel caso in cui il Coordinatore e/o il Vicecoordinatore fosse sfiduciato mantiene il ruolo di consigliere e gli subentra nell'incarico di coordinatore il consigliere che ha ottenuto in sede di elezioni il maggior numero di voti.

Il Coordinatore sceglie il Segretario tra i consiglieri eletti.

Articolo 20 – Attivazione delle procedure elettorali

Al provvedimento dovrà essere assicurata la massima diffusione, mediante l'affissione di apposito manifesto, la pubblicazione all'albo on line sul sito internet del Comune e con ogni altra modalità ritenuta utile.

TITOLO IV

Articolo 21 – Organizzazione

Il Consiglio Comunale definirà il modello di statuto di cui il Comitato dovrà dotarsi mentre per ogni esigenza di carattere organizzativo potrà avvalersi di un Regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea non in contrasto con il presente Regolamento e con lo Statuto del Comune di Pavia.

Una copia dovrà pervenire all'Assessorato competente

Articolo 22– Strutture e personale per l'esercizio delle attività circoscrizionali

Ciascun Comitato di Quartiere è dotato dei locali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali-

TITOLO V

Articolo 23– Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato e della Regione, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Articolo 24 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 25 – Pubblicità del Regolamento

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet ed è inoltre, reso disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e l'Ufficio competente in materia di Decentramento.

Allegato A

Delimitazioni territoriali

<u>Pavia Ovest</u>	delimitata a Est dalla Alzaia e, a partire dall'intersecazione con quest'ultima, dalla ferrovia Milano – Genova fino al Fiume Ticino
<u>Pavia Storica</u>	delimitata a Ovest dalla ferrovia Milano – Genova; a Nord dallo scalo merci e dal Naviglio; a Est dal Naviglio fino all'ex Stazione di Porta Garibaldi, quindi dalle Mura Spagnole fino al piazzale di Porta Garibaldi ed infine di nuovo dal Naviglio fino alla confluenza con il fiume Ticino; il territorio della Circostrizione comprende il territorio comunale a Sud del Fiume Ticino;
<u>Pavia Nord</u>	delimitata a Ovest dalla Alzaia e, a partire dall'intersecazione con questa, dalla ferrovia Milano – Genova; a Sud dallo scalo merci e dal Naviglio fino all'incrocio con Via T. Tasso; a Est: da Via T. Tasso, Via della Torretta, Via Vigentina e comprende il territorio della Cascina Cornaiano;
<u>Pavia Nord Est</u>	Delimitata a Ovest: da Via Vigentina, con esclusione del territorio della Cascina Cornaiano, Via della Torretta, Via T. Tasso e dal Naviglio fino all'incrocio con la ferrovia Pavia – Cremona; a Sud dalla ferrovia Pavia – Cremona, fino all'incrocio con Via G. Veneroni, da Via Veneroni fino all'incrocio con Viale C. Campari, quindi, da Viale Lodi fino all'incrocio con la Tangenziale Est, dalla tangenziale Est fino all'incrocio con il Cavo Marozzi, dal Cavo Marozzi fino all'incrocio con Strada degli Ontani, quindi da Strada degli Ontani fino all'incrocio con la ferrovia Pavia – Cremona, infine dalla ferrovia;
<u>Pavia Est</u>	Delimitata a Ovest dal Naviglio, dalla foce fino all'incrocio con Viale Partigiani, quindi dalle Mura Spagnole fino all'incrocio con la ferrovia Pavia – Cremona; a Nord: dalla ferrovia Pavia – Cremona fino all'incrocio con Via G. Veneroni, da Via G. Veneroni fino all'incrocio con Viale Campari, da Viale Campari a Viale Lodi fino fino all'incrocio con la tangenziale Est, dalla tangenziale Est fino all'incrocio con il Cavo Marozzi, dal Cavo Marozzi fino all'incrocio con Strada degli Ontani, quindi da Strada degli Ontani fino all'incrocio con la ferrovia Pavia – Cremona, infine dalla ferrovia